

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 aprile 2023

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di aprile dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e undici, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **371** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO VALDOSTANO DELLE CONSORTERIE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E L'ASSOCIAZIONE RÉSEAU DES CONSORTERIES ET DES BIENS COMMUNS DE LA VALLÉE D'AOSTE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO VALDOSTANO DELLE CONSORTERIE, AI SENSI DELLA L.R. 19/2022.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 (*Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14*) ed in particolare i seguenti articoli:

- articolo 5, comma 1, secondo il quale la Regione riconosce l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste e le altre associazioni o soggetti senza fini di lucro che abbiano per principale compito statutario la rappresentanza delle consorzierie valdostane, quali strumenti di cooperazione volontaria fra i soggetti gestori dei domini collettivi presenti sul territorio regionale, operanti su base democratica, con funzioni rappresentative, consultive e propositive;
- articolo 6, comma 1, il quale stabilisce che la personalità giuridica di diritto privato delle consorzierie valdostane è attestata dalla registrazione nel Registro valdostano delle consorzierie istituito presso l'Assessorato competente in materia di domini collettivi;
- articolo 6, comma 2, il quale prevede che le consorzierie valdostane già riconosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, sono iscritte d'ufficio nel Registro;
- articolo 6, comma 3, ai sensi del quale per la gestione del Registro la Regione può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione delle associazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 985 del 29 agosto 2022 avente per oggetto "*Istituzione di un Tavolo di coordinamento con il compito di formulare proposte per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di domini collettivi e per la revisione delle medesime, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della L.R. 19/2022*";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1308 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto "*Approvazione dei criteri applicativi per la concessione del contributo ad associazioni o soggetti senza fini di lucro che rappresentano le consorzierie valdostane, per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dalla L.R. 19/2022*";

ritenuto necessario, come ravvisato dai competenti uffici:

- definire la procedura per l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle consorzierie già riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, ora abrogata, e di cui all'allegato 1 della L.R. 19/2022;
- delineare l'iter procedurale per l'istruttoria delle pratiche per l'attestazione della personalità giuridica di diritto privato delle consorzierie, non già riconosciute ai sensi dell'abrogata l.r. 14/1973, ai fini dell'iscrizione nel registro valdostano delle consorzierie;

constatato che, come previsto dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 19/2022, per la gestione del Registro, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;

considerato che l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, costituita con atto notarile del notaio Antonio Marzani in data 15 dicembre 2020, registrato ad Aosta il 14 gennaio 2021, ha all'interno del Tavolo di coordinamento

sopra citato due rappresentanti e che attualmente è la sola associazione con competenze specifiche in materia di domini collettivi;

ritenuto opportuno servirsi, per la gestione del Registro valdostano delle consorzierie, della collaborazione dell'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, soggetto che attualmente rappresenta le consorzierie valdostane e che ha le competenze necessarie per la gestione del citato Registro;

ritenuto necessario formalizzare la collaborazione con il soggetto dinanzi richiamato e approvare la bozza di convenzione che disciplina lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione del Registro valdostano delle consorzierie;

accertato che gli uffici competenti in materia di consorzierie hanno provveduto a sottoporre all'attenzione del Tavolo di coordinamento, istituito con la sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 985 del 29 agosto 2022, l'iter procedurale da seguire ai fini dell'iscrizione nel Registro delle consorzierie valdostane e la bozza di convenzione con l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste;

constatato che gli uffici della Struttura consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali hanno approfondito con i relativi uffici competenti le questioni riguardanti:

- il trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa vigente;
- le modalità di accesso ai locali e di utilizzo di una postazione di lavoro da parte degli addetti dell'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste;

rilevato che l'approvazione dell'iter procedurale e della bozza di convenzione, oggetto della presente deliberazione, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale poiché l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste può richiedere un contributo ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 19/2022 e della sopra richiamata DGR 1308/2022 per le spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla stessa norma regionale, tra cui rientrano anche le attività legate alla gestione del Registro valdostano delle consorzierie;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura in vacanza del posto di Dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1) di approvare l'iter procedurale ai fini dell'iscrizione nel Registro valdostano delle consorzierie, come descritto nell'allegato A della presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di designare l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, quale associazione incaricata a collaborare con gli uffici della Struttura consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali competenti in materia di domini collettivi e consorzierie per la gestione del Registro valdostano delle consorzierie;

3) di approvare la bozza di convenzione, di cui all'allegato B della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che regolerà le attività inerenti alla tenuta del Registro valdostano delle consorzierie;

4) di dare atto che, come previsto nella bozza di convenzione, gli accessi alla documentazione e agli uffici da parte degli addetti dell'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, saranno monitorati e che, per quanto riguarda il trattamento dei dati, con successivo atto l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste sarà designata responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e che la gestione del Registro valdostano delle consorzierie rientra tra le funzioni attribuite dalla l.r. 19/2022 per la quale l'associazione può richiedere un contributo ai sensi dell'articolo 20 della citata norma e della DGR 1308/2022;

6) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [https://www.regione.vda.it/agricoltura/default\\_i.asp](https://www.regione.vda.it/agricoltura/default_i.asp);

7) di demandare al Dirigente della struttura competente, qualora si rendessero necessarie, eventuali modificazioni ed integrazioni d'ordine tecnico e procedurale dell'iter di cui all'allegato A e/o eventuali variazioni formali e non sostanziali della bozza di convenzione di cui all'allegato B della presente deliberazione.

***Iter procedurale da seguire da parte delle consorzierie ai fini dell'iscrizione nel Registro valdostano delle consorzierie.***

**Capo I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 “Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14”.
2. Il presente iter procedurale:
  - a) fornisce indicazioni sugli adempimenti necessari per le consorzierie già riconosciute, di cui all'allegato 1 della norma regionale dinnanzi richiamata, ai fini dell'iscrizione d'ufficio nel Registro valdostano delle consorzierie;
  - b) delinea il procedimento che le consorzierie valdostane, quali forme di dominio collettivo e ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, devono seguire ai fini della registrazione nel Registro valdostano delle consorzierie, che ne attesta la personalità giuridica di diritto privato.

**Art. 2 - Registro valdostano delle consorzierie**

1. Il Registro valdostano delle consorzierie – Régistre valdôtain des consorzieries, in seguito denominato “Registro”, è istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 19/2022, presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali.
2. Il Registro è costituito da:
  - a) un indice delle consorzierie, numerate in ordine di registrazione;
  - b) per ogni consorziera, una o più pagine contenenti i dati previsti dall'articolo 6, comma 5, della L.R. 19/2022 ed in particolare:
    - denominazione dell'ente;
    - sede dell'ente;
    - fonti che stabiliscono l'ordinamento e l'amministrazione dell'ente;
    - natura, localizzazione e dati catastali dei beni su cui sono esercitati i diritti consortili;
    - diritti e obblighi dei consortisti;
    - modalità di determinazione degli eventuali diritti di uso o godimento.
3. Il Registro, in formato elettronico e in PDF non modificabile, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella sezione dedicata alle consorzierie ed è liberamente consultabile.
4. All'interno del Registro sono iscritte, d'ufficio e a seguito di apposita istruttoria prevista dal successivo Capo II, le consorzierie già riconosciute ai sensi dell'abrogata L.R. 14/1973; le consorzierie ad oggi non riconosciute ai sensi dell'abrogata L.R. 14/1973 sono invece iscritte nel Registro a seguito della conclusione dell'iter disciplinato al successivo Capo III del presente allegato. Tale Registro è aggiornato dagli uffici regionali competenti a conclusione delle istruttorie di cui ai Capi II e III.

### **Art. 3 – Responsabile e gestore del Registro**

1. Il Responsabile del Registro è il dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali.
2. Il Gestore del Registro, in virtù della convenzione di cui all'allegato B, è l'associazione Réseau des consorceries et des biens communs de la Vallée d'Aoste.

## **Capo II – ITER PROCEDURALE PER L' ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLE CONSORTERIE GIÀ RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA L.R. 19/2022.**

### **Art. 4 – Istanza d'ufficio**

1. Ai fini dell'iscrizione d'ufficio nel Registro valdostano delle consorterie già riconosciute, prevista dall'articolo 6, comma 2, della L.R. 19/2022, la Struttura dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali competente in materia di consorterie e domini collettivi darà avvio al relativo procedimento amministrativo d'ufficio.
2. Le consorterie già riconosciute, di cui allegato 1 della norma regionale richiamata al comma precedente, riceveranno una comunicazione con la quale la Regione avvierà il procedimento amministrativo d'ufficio.

### **Art. 5 – Istruttoria della pratica**

1. Con la comunicazione di cui al precedente articolo 4, comma 2, saranno richieste alle consorterie già riconosciute le informazioni e la documentazione utile all'istruttoria ed in particolare:
  - lo Statuto e/o il/i regolamenti esistenti;
  - eventuali convenzioni sottoscritte;
  - l'elenco dei beni in capo alla consorceria riportante in maniera precisa gli estremi catastali, ovvero le particelle e i mappali, la tipologia dei diritti e degli obblighi degli associati e le modalità di determinazione degli eventuali diritti di uso o godimento;
  - le visure e/o l'estratto catastale dei beni riconducibili alla consorceria;
  - il registro o l'elenco dei consortisti; nel solo caso di consorterie "uti universi" devono essere chiari i criteri di individuazione dei consortisti.Tale richiesta sarà trasmessa alle consorterie interessate e per conoscenza all'associazione Réseau des consorceries et des biens communs de la Vallée d'Aoste.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento e comunque entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione, il legale rappresentante della consorceria dovrà trasmettere la documentazione richiesta alla Regione, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale della Regione:  
(link [https://www.regione.vda.it/agricoltura/Domini\\_collettivi/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/Domini_collettivi/default_i.aspx)) con una delle seguenti modalità:
  - via Pec all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it) con files in formato PDF;
  - a mano consegnando tutta la documentazione in formato cartaceo e in duplice copia presso l'ufficio competente in materia di consorterie e domini collettivi.
3. La consorceria, prima dell'inoltro della documentazione, può richiedere un incontro con gli uffici della Struttura competente in materia e/o con il soggetto Gestore del Registro, allo scopo di ottenere maggiori delucidazioni ed effettuare, tra le altre cose, una sorta di ricognizione e verifica degli atti presenti negli archivi regionali e constatare eventuali modifiche intervenute e

mai comunicate all'Amministrazione regionale. A seguito di detti controlli, qualora la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo o parte di essa, sia già in possesso della Regione non dovrà essere trasmessa all'ufficio competente in materia di consorzierie e domini collettivi.

4. Il Responsabile dell'istruttoria provvederà alla verifica meramente formale della documentazione trasmessa.
5. La pratica, completa di tutti gli allegati, sarà trasmessa all'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione. Nel caso di istanza pervenuta in formato elettronico tutta la documentazione sarà trasmessa al soggetto Gestore del Registro tramite posta elettronica certificata mentre, qualora la domanda sia stata consegnata a mano, Réseau riceverà comunicazione della documentazione pervenuta e provvederà a recuperare la copia della pratica presso gli uffici competenti.
6. Una volta acquisita tutta la documentazione Réseau verifica:
  - a) la completezza della documentazione, elencata al precedente comma 1 e utile ai fini dell'istruttoria stessa;
  - b) l'esistenza degli elementi fondamentali che costituiranno il contenuto del Registro.
7. Compiuti i dovuti controlli Réseau, con apposita relazione riassuntiva, comunica la conclusione dell'istruttoria all'Amministrazione regionale che, qualora il soggetto Gestore lo richieda, provvede alla convocazione della Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 3, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prima citata.
8. L'istruttoria della pratica da parte del Gestore del registro dovrà concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla trasmissione della pratica da parte dell'ufficio competente a Réseau.
9. Sulla base della relazione prodotta o a seguito della riunione della Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 3, il Responsabile del Registro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7 o dalla convocazione della Commissione tecnica, provvede all'iscrizione d'ufficio della consorziera nel Registro, previa adozione di un provvedimento dirigenziale.
10. Il Presidente della Regione, entro 30 giorni dal provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma 9, con proprio decreto dichiara l'avvenuta registrazione della consorziera attestando, con efficacia ricognitiva, in capo alla medesima la proprietà collettiva dei beni ad essa riconducibili sui quali sono riconosciuti i vincoli pubblicitici di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
11. Dell'avvenuta iscrizione nel Registro e dell'adozione del decreto viene data comunicazione alla consorziera interessata che, come previsto dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 19/2022, entro 30 giorni dall'adozione dello stesso, deve richiedere la formalità di trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale a favore della consorziera dei beni e dei diritti a essa pertinenti presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.
12. La comunicazione prevista al comma precedente costituisce conclusione del procedimento amministrativo.
13. Concluse le procedure di trascrizione e effettuate le volture, la consorziera iscritta d'ufficio nel Registro deve, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni, darne comunicazione all'ufficio competente in materia di consorzierie via PEC all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it).

14. In qualsiasi momento durante l'espletamento dell'istruttoria per il Responsabile del Registro può chiedere, con comunicazione scritta, documentazione integrativa direttamente al soggetto interessato.

**Capo III - ITER PROCEDURALE PER L'ATTESTAZIONE DELLA PERSONALITÀ  
GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DELLE CONSORTERIE VALDOSTANE, NON GIÀ  
RICONOSCIUTE AI SENSI DELL'ABROGATA L.R. 14/1973, AI FINI  
DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO VALDOSTANO DELLE CONSORTERIE.**

**Art. 6 – Presentazione istanza di registrazione**

1. La domanda di registrazione nel Registro delle consorzierie valdostane, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 19/2022, deve essere presentata dal legale rappresentante della consorzieria o, in mancanza di organi regolarmente funzionanti, anche da uno solo dei consortisti.
2. L'istanza può essere inviata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente iter procedurale, con la modalità "a sportello aperto", in qualsiasi periodo dell'anno.
3. La richiesta di registrazione deve essere inviata all'ufficio regionale competente utilizzando un modulo da compilare e sottoscrivere da uno dei due soggetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Il modello di domanda sarà disponibile nella pagina dedicata alle consorzierie, sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, al seguente link [https://www.regione.vda.it/agricoltura/Domini\\_collettivi/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/Domini_collettivi/default_i.aspx).  
La domanda di registrazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al successivo comma 5 del presente articolo e potrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale scegliendo una delle seguenti modalità:
  - via Pec all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it) con files in formato PDF;
  - a mano consegnando tutta la documentazione in formato cartaceo e gli allegati alla domanda in duplice copia presso l'ufficio competente in materia di consorzierie e domini collettivi.
4. L'istanza è soggetta ad imposta di bollo del valore di 16,00 € da assolvere in modalità virtuale tramite la Piattaforma Regionale dei Pagamenti del Sistema PagoPA, seguendo le istruzioni per il pagamento dell'imposta di bollo su istanze contenute nella "Breve guida pagamento imposta di bollo" reperibile al seguente link [https://www.regione.vda.it/finanze/pago\\_pa\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/finanze/pago_pa_i.aspx)
5. Alla richiesta di registrazione devono essere allegati un documento d'identità in corso di validità della persona che presenta l'istanza e la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo.  
È necessario inoltre allegare tutta la documentazione utile ai fini dell'istruttoria della pratica per attestare la personalità giuridica di diritto privato e per iscrivere nel Registro delle consorzierie valdostane l'ente richiedente ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - la deliberazione di approvazione dello Statuto della consorzieria;
  - lo Statuto e/o i regolamenti esistenti;
  - i regolamenti comunali ove presenti (dopo il 1781 i Comuni provvedevano ai regolamenti collettivi);
  - eventuali convenzioni sottoscritte;
  - la "Reconnaissance" oppure altri documenti di valenza storica equipollenti;
  - le visure e/o l'estratto catastale dei beni riconducibili alla consorzieria;
  - in assenza di fonti storiche risalenti, le intestazioni catastali attuali e le comprovate modalità di gestione consortile seguite *ab immemorabili* dalla comunità;
  - l'elenco dei beni in capo alla consorzieria riportante in maniera precisa gli estremi catastali, ovvero le particelle e i mappali, la tipologia dei diritti e degli obblighi degli associati e le



- modalità di determinazione delle eventuali quote di riparto delle proprietà o di godimento dei beni;
- il registro o l'elenco dei consortisti; nel solo caso di consorzierie uti universi devono essere chiari i criteri di individuazione dei consortisti;
  - qualsiasi altro documento non espressamente indicato e attestante l'uso collettivo dei beni.
6. Prima dell'inoltro della domanda di registrazione, l'istante può richiedere un incontro con gli uffici della Struttura competenti in materia e/o con il soggetto Gestore del Registro, allo scopo di ottenere maggiori delucidazioni in merito alle procedure da adottare e verificare l'eventuale presenza di atti negli archivi regionali.
7. Lo stesso soggetto che ha presentato istanza di registrazione deve, come stabilito dall'articolo 6, comma 7, della L.R. 19/2022, richiedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda agli uffici competenti, la pubblicazione della stessa all'albo pretorio online dei Comuni in cui si trovano i beni della consorzeria. Tale pubblicazione, ai sensi della disposizione normativa dinanzi citata, non è prevista per i beni immobili destinati al proseguimento di interessi collettivi di natura agro-silvo-pastorale e ambientale, previa assunzione volontaria delle caratteristiche proprie e della denominazione di consorzeria da parte dei soggetti proprietari.

#### **Art. 7 – Istruttoria della pratica**

1. Il Responsabile dell'istruttoria provvederà al controllo meramente formale della documentazione presentata ed in particolare verificherà:
  - a) che la domanda sia stata compilata correttamente e sottoscritta dal richiedente;
  - b) che siano stati allegati un documento di identità in corso di validità e la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo;
  - c) l'esistenza, seppur in maniera sommaria e senza entrare nel merito dei contenuti, della documentazione utile al prosieguo dell'istruttoria della pratica da parte del Gestore del Registro prevista all'articolo 6, comma 5, del presente allegato;
  - d) l'avvenuta pubblicazione della domanda, come indicato al precedente articolo 6, comma 7 del presente allegato.
2. Il Responsabile dell'istruttoria inoltre, come previsto dall'articolo 6, comma 7 della L.R. 19/2022, procederà con la pubblicazione della domanda di registrazione in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta dedicata alle consorzierie, e nel caso in cui non rileva quanto previsto alla lettera d) del comma precedente, sollecita tale adempimento al soggetto istante.
3. Qualora il richiedente non abbia provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora inoltre la documentazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo non sia allegata o esaustiva, la domanda di registrazione è irricevibile. La non ricevibilità della domanda è comunicata all'istante che dovrà provvedere all'invio di una nuova domanda completa.
4. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo e a seguito delle pubblicazioni della domanda di registrazione di cui all'articolo 6, comma 7, e di cui all'articolo 7, comma 2 del presente allegato, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza per l'attestazione della personalità giuridica di diritto privato della consorzeria e l'iscrizione nel Registro delle consorzierie valdostane, nel termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, la pratica, completa di tutti gli allegati, sarà trasmessa all'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste. Nel caso in cui l'istanza sia pervenuta in formato elettronico tutta la documentazione è trasmessa al soggetto Gestore del Registro tramite posta elettronica certificata mentre, qualora la domanda sia stata consegnata a mano, all'associazione Réseau sarà trasmessa comunicazione del ricevimento

dell'istanza e quest'ultima provvederà a recuperare la copia della pratica presso gli uffici competenti.

5. Una volta acquisita la richiesta di registrazione nel Registro valdostano della consorceria Réseau verifica:
  - a) la completezza della documentazione, elencata all'articolo 6, comma 5 e utile ai fini dell'istruttoria stessa;
  - b) l'esistenza dei requisiti necessari e degli elementi fondamentali che costituiscono il contenuto del Registro e che dimostrano l'esistenza di una consorceria, quale forma di dominio collettivo e ordinamento giuridico primario delle comunità valdostane, ovvero quelle collettività i cui membri hanno in proprietà comune terreni o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa sugli stessi e sulle risorse idriche pertinenti.
6. Compiuti i dovuti controlli Réseau, se non sono intervenute opposizioni o in mancanza di accoglimento delle stesse nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della domanda di iscrizione, di cui all'articolo 6, comma 7, del presente allegato, comunica la conclusione dell'istruttoria all'Amministrazione regionale che provvede alla convocazione della Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 3, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prima citata.
7. Eventuali opposizioni scritte devono essere presentate dal soggetto interessato alla Struttura regionale competente in materia di consorzerie e domini collettivi, allegando un documento d'identità in corso di validità, entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda scegliendo una delle seguenti modalità:
  - via Pec all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it);
  - con consegna a mano presso l'ufficio competente in materia di consorzerie e domini collettivi.

Le eventuali opposizioni presentate sono trasmesse al soggetto Gestore per la successiva analisi ai fini del completamento dell'istruttoria.

8. Réseau, sia in caso di esito positivo sia in caso di esito negativo, redige apposita relazione riassuntiva di fine istruttoria che verrà sottoposta alla Commissione sopra citata. Nella prima ipotesi (esito positivo dell'istruttoria) è necessario spiegare quali sono state le ragioni che depongono a favore dell'attestazione della personalità giuridica della consorceria ed indicare in maniera dettagliata quali sono i beni ad essa riconducibili, fornendone gli estremi catastali. La presentazione di opposizione scritta da parte di un soggetto interessato, nel rispetto di regolare contraddittorio, come per altro previsto dall'articolo 6, comma 8, della L.R. 19/2022, ha effetto sospensivo e può portare al rifiuto della registrazione. Nel caso in cui non sussistano i requisiti per l'iscrizione nel Registro valdostano delle consorzerie Réseau illustra nella relazione le ragioni ostative all'attestazione della personalità giuridica della consorceria e all'iscrizione nel Registro delle consorzerie valdostane e l'ufficio competente deve comunicare il mancato accoglimento della richiesta di registrazione all'istante il quale, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni supportate da eventuale documentazione non presentata in sede di domanda. L'esito della valutazione compiuta dalla Commissione tecnica, di quanto trasmesso sarà contenuto nel provvedimento finale e nella comunicazione di conclusione del procedimento.
9. L'istruttoria della pratica da parte del Gestore del registro dovrà concludersi non prima di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni, di cui all'articolo 6, comma 7, della L.R. 19/2022, ed entro e non oltre 90 giorni dalla trasmissione della pratica da parte dell'ufficio competente a Réseau.

10. In qualsiasi momento durante l'espletamento dell'istruttoria è possibile per il Gestore chiedere, con comunicazione scritta, chiarimenti e/o documentazione integrativa, assegnando a quest'ultimo un termine per provvedere, dandone informazione per conoscenza agli uffici regionali competenti. In tale ipotesi, i termini istruttori di cui al comma 8 sono interrotti ed inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o della documentazione integrativa richiesta.
11. Il responsabile del Registro, entro 30 giorni dalla decisione della Commissione tecnica, in caso di esito positivo della pratica, provvede all'iscrizione nel Registro delle Consorterie, previa adozione di un provvedimento dirigenziale.
12. Dell'adozione dell'atto di cui al precedente comma viene data comunicazione al soggetto istante che deve provvedere alla richiesta di attribuzione del codice fiscale presso il competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Il legale rappresentante della consorceria, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento dirigenziale, deve comunicare all'ufficio competente in materia di consorterie e domini collettivi il codice fiscale attribuito.
13. Entro 30 giorni dalla trasmissione del codice fiscale, come previsto dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 19/2022, il Presidente della Regione con proprio decreto dichiara l'avvenuta registrazione della consorceria attestando, con efficacia ricognitiva, in capo alla medesima la proprietà collettiva dei beni ad essa riconducibili, sui quali sono riconosciuti i vincoli pubblicistici di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
14. Copia del decreto di cui al comma precedente è trasmesso al soggetto che ha presentato istanza per l'attestazione della personalità giuridica di diritto privato dell'ente e l'iscrizione nel Registro delle consorterie valdostane che, come previsto dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 19/2022, entro 30 giorni dalla sua adozione, deve richiedere la formalità di trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale a favore della consorceria dei beni e dei diritti a essa pertinenti presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.
15. La comunicazione prevista al comma precedente costituisce conclusione del procedimento amministrativo ed è inviata per conoscenza al Gestore del Registro.
16. Concluse le procedure di trascrizione e effettuate le volture il soggetto istante, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni, deve darne comunicazione all'ufficio competente in materia di consorterie via PEC all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it) o con consegna a mano.

**Capo IV – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ISTRUTTORIE PER L'ISCRIZIONE  
D'UFFICIO DELLE CONSORTERIE GIÀ RICONOSCIUTE E PER L'ATTESTAZIONE  
DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO AI FINI  
DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO.**

**Art. 8 – Procedimento amministrativo**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è responsabile del procedimento il dirigente della struttura competente, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il funzionario istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. Si fa presente che il soggetto gestore del Registro valdostano delle consorterie provvederà all'istruttoria sostanziale delle pratiche, di cui ai precedenti Capi II e III, configurando un sub-procedimento amministrativo.

2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori.

In particolare, il responsabile dell'istruttoria:

- a) provvede alla verifica della presenza della documentazione relativa al procedimento, come meglio dettagliato al precedente articolo 5, comma 1, per le pratiche di cui al Capo II, e all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), per le pratiche di cui al Capo III;
- b) provvede alla predisposizione degli atti richiesti;
- c) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;
- d) nell'ambito delle procedure di cui al Capo III, verifica l'avvenuta pubblicazione, qualora necessaria, all'albo pretorio online dei Comuni in cui sono siti i beni della consorceria della notizia della presentazione della domanda di registrazione al Registro.

Il Gestore del Registro:

- a) nell'ambito delle istanze d'ufficio disciplinate al Capo II, provvede alla verifica dell'idoneità dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti ai fini dell'iscrizione d'ufficio nel Registro;
- b) nell'ambito delle domande per l'attestazione della personalità giuridica di diritto privato dell'ente e l'iscrizione nel Registro delle consorcerie valdostane di cui al Capo III del presente allegato, provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, all'esame dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai fini della registrazione nel Registro;
- c) predispose una relazione relativa all'istruttoria della pratica, riportando in maniera chiara l'esito e le motivazioni ad esso correlate;
- d) propone al responsabile del procedimento, anche nell'ambito della Commissione tecnica prevista al successivo comma 3, l'adozione di atti di sua competenza, controfirmando le relative proposte e attestando il completamento dell'istruttoria condotta.

3. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è istituita, senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione, una Commissione tecnica con valenza endoprocedimentale composta:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente, che la convoca e la presiede;
- b) dal responsabile dell'istruttoria;
- c) da uno o più soggetti rappresentanti il Gestore del Registro;
- d) da un segretario verbalizzante appositamente nominato o scelto tra componenti della commissione.

È facoltà del Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, integrare il numero dei componenti della Commissione tecnica, anche con membri non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

4. Allo scopo di dar corso alle pratiche istruite dal responsabile dell'istruttoria e dal Gestore del Registro, alla Commissione tecnica sono attribuite le seguenti competenze:

- a) proporre su iniziativa del Gestore e analizzata la relazione istruttoria prodotta, l'adozione del provvedimento per l'iscrizione d'ufficio, nell'ambito delle pratiche di cui al Capo II, e per accoglimento delle domande dirette ad attestare la personalità giuridica di diritto privato dell'ente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle consorcerie valdostane, nell'ambito delle domande di cui al Capo III;
- b) esaminare le istanze di riesame della proposta di provvedimento in precedenza pronunciata, qualora emergano nuovi elementi rispetto a quelli già noti in sede di emissione della proposta iniziale;
- c) pronunciarsi su questioni tecniche complesse;
- d) integrare, in caso di necessità, le presenti procedure.

5. La Commissione tecnica è convocata tramite posta elettronica e le decisioni e le risoluzioni

della stessa sono prese a maggioranza ed hanno valore decisorio. Nel caso in cui la maggioranza non venga raggiunta prevale la decisione del responsabile del procedimento.

#### **Art. 9 – Comunicazione di variazioni e modifiche**

1. Al fine dell'aggiornamento del Registro, successivamente alla loro registrazione, le consorterie sono tenute a comunicare per iscritto all'ufficio della Struttura regionale competente eventuali variazioni sopravvenute e riguardanti principalmente i contenuti del Registro valdostano delle consorterie, di cui all'articolo 2, comma 2 del presente allegato. Tali comunicazioni sono da trasmettere via PEC all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it) o con consegna a mano all'ufficio interessato.

#### **Art. 10 – Controlli**

1. L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria delle pratiche effettua il controllo formale sulla completezza della domanda e della documentazione presentate.
2. La struttura regionale competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni, e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure di cui ai Capi II e III del presente allegato.

## **Regione Autonoma Valle d'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste**

### ***Bozza di convenzione per la gestione del Registro valdostano delle consorzierie***

Il giorno \_\_\_\_\_, presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con la presente convenzione

#### **TRA**

la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominata "Regione", codice fiscale 80002270074, rappresentata nel presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura \_\_\_\_\_ ed in esecuzione della DGR n. \_ del \_,

#### **E**

l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91075410075 rappresentata dal Presidente, \_\_\_\_\_, Gestore del Registro valdostano delle Consorzierie

#### **PREMESSO**

- che l'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19, disciplina la registrazione delle consorzierie valdostane nel Registro valdostano delle consorzierie prevedendo, tra le altre cose, la collaborazione con associazioni o altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge per la gestione del Registro;
- che con la deliberazione della Giunta regionale n. \_ del \_ 2023 è stato approvato l'iter procedurale da seguire per l'attestazione della personalità giuridica di diritto privato e per la registrazione delle consorzierie valdostane nel registro valdostano delle consorzierie;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. \_ del \_ 2023 l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste è stata designata quale associazione incaricata a collaborare con gli uffici della Struttura consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali competenti in materia di domini collettivi e consorzierie per la gestione del Registro valdostano delle consorzierie in quanto è attualmente il soggetto che rappresenta le consorzierie valdostane e che ha le competenze necessarie;
- che il Registro valdostano delle consorzierie è istituito presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, competente in materia di domini collettivi e riporta, in particolare, la denominazione degli enti, la loro sede, le fonti che stabiliscono le norme sul loro ordinamento e la loro amministrazione, la natura e la localizzazione dei beni su cui sono esercitati i diritti consortili con l'indicazione dei dati catastali, nonché la tipologia dei diritti e degli obblighi dei consortisti e le modalità degli eventuali diritti d'uso o di godimento;
- che il Responsabile del Registro è il dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali;
- che il Gestore del Registro è l'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste che si occuperà della gestione dello stesso secondo quanto stabilito nella presente convenzione e seguendo le indicazioni procedurali approvate dalla Giunta regionale;
- che per le consorzierie già riconosciute verrà avviato un procedimento d'ufficio mentre le altre dovranno presentare richiesta di attestazione della personalità giuridica di diritto privato ai fini

dell'iscrizione nel Registro, seguendo l'iter procedurale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. \_ del \_ 2023;

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione ha lo scopo di stabilire e definire le modalità di gestione del Registro valdostano delle consorzierie istituito presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali e delle istruttorie delle pratiche di iscrizione nel Registro stesso.

### **Art. 2 – Durata**

1. La presente convenzione ha validità, dalla data di sottoscrizione, per tre anni.

### **Art. 3 – Gestione del Registro**

1. La gestione del Registro è affidata all'associazione Réseau des consorzieries et des biens communs de la Vallée d'Aoste e consiste nel provvedere alle istruttorie tanto delle pratiche per l'iscrizione d'ufficio per le consorzierie già riconosciute quanto delle domande per l'attestazione della personalità giuridica di diritto privato che perverranno da parte delle consorzierie ad oggi non riconosciute, andando ad accertare i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro valdostano delle Consorzierie.
2. Quest'attività sarà svolta seguendo le indicazioni procedurali contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. \_ del \_ e con il supporto degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti in materia di consorzierie e domini collettivi, facendo in particolare riferimento alla commissione tecnica all'uopo costituita.

### **Art. 4 – Accesso alla documentazione**

1. Per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla presente convenzione il personale facente parte del direttivo di Réseau o loro delegati possono accedere alla documentazione presente negli archivi degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti in materia di consorzierie e domini collettivi.
2. È istituito un registro sul quale verranno annotati i nominativi degli incaricati che consulteranno la documentazione a disposizione.
3. Gli scritti e i documenti oggi in possesso dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali sono a disposizione negli uffici ove sono depositati, mentre la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale delle domande di riconoscimento della capacità giuridica delle consorzierie viene trasmessa a Réseau nei termini indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. \_ del \_.
4. Per nessun motivo la documentazione utilizzata dovrà essere lasciata incustodita, prelevata, portata all'esterno e/o ceduta e resa visibile a terze persone non interessate dalle operazioni istruttorie.

### **Art. 5 – Postazione di lavoro**

1. Sarà individuato dall'Amministrazione regionale un ufficio, presso la sede dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, nel quale gli addetti di Réseau potranno svolgere le attività riguardanti le istruttorie delle pratiche, la consultazione della documentazione già presente negli archivi e ogni altra attività prettamente collegata alla sola gestione del Registro.

2. Réseau dovrà fornire i nominativi dei soggetti che accederanno al locale assegnato, provvedendo ad aggiornarli ogni volta che sarà necessario.
3. Gli addetti incaricati da Réseau dovranno utilizzare, se ne ravvisano la necessità, personal computers di loro proprietà dotati di connessione internet propria; l'Amministrazione regionale non fornirà alcun strumento o supporto informatico e non permetterà l'accesso alla propria rete internet o intranet.
4. La postazione di lavoro individuata deve essere utilizzata solo per lo svolgimento delle attività che riguardano l'espletamento delle istruttorie delle pratiche per l'iscrizione d'ufficio delle consorterie già riconosciute e delle domande di attestazione della personalità giuridica di diritto privato pervenute all'Amministrazione regionale e gestite da Réseau.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è a carico della Regione.

#### **Art. 6 – Accesso ai locali**

1. L'accesso ai locali sarà consentito al personale incaricato di Réseau presentando all'ingresso dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali un documento d'identità. Verrà consegnato all'interessato un badge utente visitatore che gli permetterà l'accesso all'ufficio prescelto per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
2. L'accesso dovrà essere effettuato nell'orario di apertura del Dipartimento agricoltura.
3. I soggetti che avranno accesso all'ufficio assegnato dovranno lasciare il luogo di lavoro come trovato e attenersi agli orari concordati.

#### **Art. 7 – Monitoraggio delle attività**

1. Il monitoraggio delle attività svolte da Réseau sarà effettuato in occasione del Tavolo di coordinamento istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 985 del 29 agosto 2022 e che si riunirà almeno con cadenza trimestrale.
2. Réseau dovrà relazionare circa le pratiche istruite dando informazioni riguardanti le problematiche riscontrate e le conclusioni adottate.

#### **Art. 8 – Controlli e irregolarità**

1. La Regione ha la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni per verificare lo stato di conservazione, la destinazione e l'utilizzo dei locali concessi all'interno dello stabile in cui ha sede l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali.
2. Qualora siano riscontrate delle irregolarità riguardanti la tenuta dei locali o l'espletamento delle attività l'Amministrazione regionale provvederà a segnalare tempestivamente l'accaduto al Gestore del Registro che dovrà quanto prima sospendere le attività non autorizzate e/o le condotte non appropriate. In caso di gravi anomalie riscontrate la Regione potrà revocare l'affidamento di cui si tratta.

#### **Art. 9 – Controversie**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione.
2. Ove ciò non fosse possibile, la controversia sarà devoluta all'esclusiva cognizione del Foro di Aosta.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13



del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

2. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.
3. Con separato atto l'associazione Réseau des consorceries et des biens communs de la Vallée d'Aoste sarà designata responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, dei dati personali trattati in relazione alle attività connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 11 – Modifiche della convenzione**

1. Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata se non con atto scritto dalle parti contraenti secondo deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

1. La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'associazione Réseau des consorceries et des biens communs de la Vallée d'Aoste.
2. Il presente atto, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, è immediatamente operante e consta di n. 4 (quattro) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

---

Per l'associazione Réseau des consorceries et des biens communs de la Vallée d'Aoste  
Il Presidente

---